

COMUNE DI ASSORO
Provincia Regionale di Enna



Prot. n. 11 del 09/01/2013

Settore IV° Attività Produttive Servizi Sociali e Culturali

BONUS SOCIALE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
DECRETO LEGGE N. 185/08

“Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati”

I L RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione 17 Novembre 2009 – ARG/gas 176/09 relativa alla Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati e le famiglie numerose;

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione della fascia di clienti in condizioni di disagio economico da ammettere ad agevolazione, sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale, e' opportuno utilizzare un indicatore che definisca criteri unificati di valutazione della situazione economica del relativo nucleo familiare;

CONSIDERATO che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento ampiamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

CONSIDERATO che i Comuni sono titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale è stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 ove, all'art. 4, è definita la famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,conviventi nella medesima residenza;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale sulle modalità applicative del cosiddetto "bonus sociale come stabilito dalla Deliberazione 17 novembre 2009 – ARG/gas 176/09";

R E N D E N O T O

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale con Deliberazione 17 Novembre 2009 – ARG/gas 176/09 ha determinato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati.

2. Criteri di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

- La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero dei componenti la famiglia anagrafica, con riduzione media del 15%, con riferimento ad un livello di consumo di gas naturale.

I clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nell'abitazione di residenza, con ISEE fino a 7.500 euro.

3. Gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la Fornitura di gas naturale.

- Il cliente in possesso dei requisiti di cui ai punti 2, per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di disagio economico, è riferita alle forniture di gas naturale per una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui al punto 2.
- Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2013.
- Il comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato al punto. 2, comma 2.

4. Controlli.

- L'impresa di distribuzione di gas naturale è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della fornitura gas impegnata oggetto di compensazione.

5. Apposito modulo di domanda potrà essere ritirato presso la Biblioteca Comunale Ufficio Servizi Sociali del Comune.

IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Lucia Bannò)